

# Latte, origine solo sul made Italy

## Esonerati tutti i prodotti caseari europei ed extra-europei

DI DANIELE PISANELLO\*

Via libera dal 18 aprile all'indicazione obbligatoria dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari (latte e creme di latte, burro, formaggi, latticini, cagliate, yogurt, latte sterilizzato a lunga conservazione e UHT) sia di vacca che bufalino, ovi-caprino, d'asina e o di altro mammifero. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2017 l'atteso decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf). Il decreto, che impone di informare il consumatore sul paese di mungitura e condizionamento/trasformazione del latte, come detto, entrerà in vigore solo a metà aprile e sarà applicabile esclusivamente per il latte e i prodotti lattiero caseari realizzati in Italia per il mercato italiano. Sono infatti esentati non solo i prodotti comunitari, quelli realizzati in Turchia e nei paesi dell'Efta (Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), come era previsto nelle bozze circolate e trasmesse a Bruxelles, ma anche i prodotti provenienti da «paesi terzi»: è, quest'ultima, una significativa novità del testo ufficiale del decreto forse giustificata dagli obblighi in ambito internazionale (Accordo Tbt del Wto) che già nel 2009 avevano costretto all'abbandono di una

iniziativa in parte analoga a cura dell'allora ministro alle politiche agricole, Luca Zaia.

Il decreto ministeriale, articolato in sette disposizioni, introduce in Italia e per i soli prodotti italiani (intesi come tali in base all'origine doganale) l'obbligo di indicare in etichetta il paese di mungitura, quello di condizionamento o quello di trasformazione; inoltre, qualora il latte sia stato munto, condizionato o trasformato nello stesso Paese l'indicazione d'origine può essere assolta con la sola dicitura «**origine del latte: nome del paese**». Diversamente, qualora i vari passaggi di produzione prendano luogo in più Paesi membri dell'Ue, si potrà ricorrere alla dicitura «**latte di Paesi UE**» per l'operazione di mungitura, ovvero «**latte condizionato o trasformato in Paesi UE**» per le fasi di condizionamento o di trasformazione. Se queste operazioni avverranno al di fuori dello spazio giuridico europeo, si dovrà impiegare la dicitura «**Paesi non UE**».

In sostanza, ad esempio, uno yogurt o un formaggio prodotti in Italia con latte straniero dovrà indicare obbligatoriamente in etichetta l'origine straniera del latte, solo se il prodotto è destinato al mercato italiano. Invece, uno yogurt o un formaggio prodotti all'estero, con latte estero, destinati al mercato

italiano non è soggetto ad alcun obbligo di etichettatura d'origine del latte.

Sono inoltre esclusi quei prodotti che, pur italiani e destinati al mercato italiano, rientrano nell'ambito delle produzioni regolamentate Dop-Igp o in regime biologico (Reg. 834/2007/Ce). Anche la previgente disciplina del latte fresco, di cui a un decreto interministeriale del 2004, resta fuori dalla nuova regolamentazione.

Le confezioni di latte e di prodotti lattiero-caseari che non soddisfano i requisiti del decreto potranno continuare a circolare fino all'esaurimento delle scorte se portati a stagionatura o immessi in commercio prima del 18 aprile, in ogni caso, non oltre il 15 ottobre 2017.

Il mancato rispetto delle disposizioni del decreto può portare alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro a carico di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati, salvo che il fatto costituisca reato. Il decreto è la prima, vera implementazione della legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari). Nell'ambito del nuovo quadro legislativo europeo sulla informazione degli alimenti, il Governo italiano, come quello francese,

ha avviato questa iniziativa a titolo «sperimentale» che dovrebbe concludersi il 31 marzo 2019 dopo la trasmissione alla Commissione di un rapporto sulla applicazione di questo

decreto. A quella data, forse, i tempi potrebbero essere maturi per un ripensamento generale delle regole d'origine.

\* **Lex Alimentaria studio legale**

### Le novità in pillole

<b>Campo di applicazione</b>	Latte e lattiero caseari (latte e creme di latte, burro, formaggi, latticini, cagliate, yogurt, latte sterilizzato a lunga conservazione e UHT) prodotti in Italia e commercializzati sul mercato italiano
<b>Esclusioni</b>	Prodotti a marchio DOP-IGP Latte e lattiero caseari certificati bio Latte fresco
<b>I Nuovi obblighi</b>	Indicare in modo ben visibile • il paese di mungitura e • il paese di condizionamento o quello di trasformazione Se c'è coincidenza del luogo di mungitura e trasformazione può indicarsi solo "origine del latte: nome del paese". Se il latte proviene da più paesi EU si potrà impiegare la dizione "latte di Paesi UE" in luogo della menzione specifica dei singoli paesi di mungitura; lo stesso vale per le operazioni di condizionamento o trasformazione: "latte condizionato o trasformato in Paesi UE". Se le operazioni avvengono al di fuori dell'UE è obbligatoria la dicitura "Paesi non UE".
<b>Sanzioni</b>	sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro a carico di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati, salvo che il fatto costituisca reato.
<b>Aspetti temporali</b>	Entrata in vigore: 18 aprile 2017. Smaltimento scorte non conformi: 15 ottobre 2017 per le confezioni non conformi di latte e di prodotti lattiero-caseari se immessi in commercio o portati a stagionatura prima del 18 aprile. Termine del periodo sperimentale 31 marzo 2019.